m_pi.AOOUSPBR.REGISTRO
UFFICIALE.E.0011636.08-07-2025.h.09:04

ASL Brindisi
PugliaSalute

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**
Direttore Dr. Stefano Termite
Piazza A. Di Summa 72100 Brindisi
Mail: sisp@asl.brindisi.it
Pec: sisp.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Codice org. ASL_BR
Protocollo 0072120
Data 07/07/2025
Classificazione 02.10.09/U

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico
provincia di Brindisi
*usp.br@istruzione.it*

e, per il Suo tramite
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
provincia di Brindisi

**Oggetto:** Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate – Obbligo di attestazione ai fini dell'iscrizione scolastica ed universitaria.

In riferimento all'oggetto, con la presente si richiama l'attenzione sulle leggi regionali relative al programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate, riportate in calce, rivolte alla popolazione studentesca tra gli 11 ed i 25 anni.

Al riguardo, è previsto che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle ASL di riferimento, attestante la somministrazione, l'avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino.

L'attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.

La ASL Brindisi, attraverso questo Dipartimento di Prevenzione, si rende disponibile a collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche ed accademiche, le quali si invitano a:

1. informare tempestivamente le famiglie e gli studenti circa l'obbligo in oggetto;
2. richiedere la documentazione prevista in sede di iscrizione;
3. comunicare eventuali criticità al Dipartimento di Prevenzione competente.

Con preghiera di darne massima diffusione a tutte le sedi provinciali, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
***Dr. Stefano TERMITE***

ASL Brindisi PugliaSalute
STEFANO TERMITE
04.07.2025 14:18:38 GMT+02:00

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2024, n. 22

**“Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**
**Modifica alla l.r. 1/2024**

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) è aggiunto il seguente:
“Art. 4 bis (Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano)
1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.
2. I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1, rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e le tutele previste dalla legge.”.

**Art. 2**
**Strategia di prevenzione delle malattie da VRS - bronchiolite**

1. Per rendere disponibile un’efficace strategia di prevenzione delle malattie causate dal Virus respiratorio sinciziale (VRS) nei bambini, è autorizzata la somministrazione degli anticorpi monoclonali umani approvati dalle autorità regolatorie.
2. La somministrazione di cui al comma 1 è effettuata:
   a) in ambito ospedaliero, prima delle dimissioni dal reparto di maternità, per tutti i bambini nati nel periodo epidemico ottobre-marzo;
   b) a cura dei servizi territoriali, possibilmente nel mese di ottobre e comunque prima della conclusione del periodo epidemico, per i bambini nati nel periodo aprile-settembre.
3. Le modalità di somministrazione, i dosaggi e la periodicità, sono quelli stabiliti dai documenti approvati

dalle autorità di regolazione e dalle linee guida più aggiornate.

4. La strategia preventiva di cui al comma 1 è integrata e resa complementare ad altre modalità di prevenzione primaria se si rendono disponibili.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 maggio 2024

**MICHELE EMILIANO**

SEZIONE PRIMA

***Statuto, leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2024, n. 1

**"Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate".**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**
**Finalità**

1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la promozione della salute dei cittadini, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle attività di screening ai fini dell'eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate.
2. In ottemperanza a quanto previsto dai programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di salute globale e per la piena realizzazione del Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2023-2025 e del nuovo Calendario nazionale vaccinale approvati con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 2023, la Regione si impegna a mettere in campo su tutto il territorio regionale ogni azione utile a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano acquisito il diritto alla vaccinazione, nell'interesse prioritario della salute collettiva.

**Art. 2**
**Oggetto**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, garantisce e promuove l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV, sviluppando un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno acquisito il diritto.
2. La Regione sviluppa percorsi integrati e coordinati di prevenzione e presa in carico della malattia nel suo complesso, che vanno dalla prevenzione primaria (vaccinazione, promozione di comportamenti volti a ridurre il rischio di contrarre l'infezione da HPV nella popolazione sia femminile che maschile) alla prevenzione secondaria (screening e diagnosi precoce), fino alla riduzione delle perdite al follow up e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti colpite dalla neoplasia. Tale intervento è garantito nel rispetto delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

**Art. 3**
**Informazione e comunicazione**

1. La Regione promuove interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolare all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei punti di ritrovo per i giovani e giovanissimi, delle strutture sanitarie pubbliche e private, specialmente negli sportelli di informazione al pubblico e nei reparti di pediatria, con particolare riferimento ai consultori femminili. Tali interventi sono attuati con risorse interne oppure all'interno del Piano regionale di comunicazione della prevenzione (PRCP).

**Art. 4**
**Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. A decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione regionale competente una relazione contenente:
   a) i risultati emersi in termini di copertura vaccinale nell'anno solare precedente;
   b) la segnalazione di eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge;
   c) le informazioni in merito all'attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai soggetti interessati e al personale sanitario.

**Art.5**
**Obiettivi di screening e conseguenze per il mancato raggiungimento**

1. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di salute assistenziale di estensione totale degli inviti alla popolazione target per lo screening del carcinoma della cervice uterina e di programmazione a data fissa per l'esecuzione dei test successivi al primo, comporta la decadenza per dettato di legge del direttore generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. L'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato dal direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dal termine dell'anno solare di riferimento. Il mancato accertamento nel termine fissato determina la competenza del direttore generale a provvedere senza indugio e ad avviare il procedimento di decadenza del direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

**Art.6**
**Clausola di neutralità finanziaria**

1. La presente proposta di legge non comporta variazione in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 febbraio 2024

**MICHELE EMILIANO**